

Avviso

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma– Sez. III bis

Notifica per pubblici proclami ai fini dell'integrazione del contraddittorio, disposta con ordinanza collegiale n. 11375/2023 del 6 luglio 2023 nel giudizio RGN 7619/2022, proposto innanzi al Tar Lazio, Roma, dalla dott.ssa Luisa Tambaro, rappresentata e difesa dall'avv. Guido Marone CONTRO il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del Direttore Generale, E NEI CONFRONTI della dott.ssa Castaldo Anna,

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE:

A) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale la ricorrente è stata esclusa dal concorso ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento ai posti banditi nella Regione Campania per la classe concorsuale A018 (Filosofia e Scienze Umane), siccome risultata non idonea alla prova scritta; B) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, avente eventualmente anche forma digitale, recante la correzione dell'elaborato della ricorrente consegnato al termine della prova scritta tenutasi in data 11 maggio 2022, con conseguente attribuzione del punteggio pari a 68/100 pt.; C) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato approvato l'elenco dei candidati ammessi alle successive prove concorsuali (pratica ed orale); D) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati i quesiti costituenti la prova scritta, elaborati dalla Commissione Nazionale di cui all'art. 7 del D.M. 9 novembre 2021 n. 326, con riferimento alla classe concorsuale di cui è causa; E) del d.D.G. 5 gennaio 2022 prot. n. 23 (pubblicato sulal GURI – 4° Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 5 del 18 gennaio 2022), recante modifica ed integrazione della lex specialis, nella parte in cui prevede come soglia idoneativa di superamento della prova scritta il punteggio minimo pari a 70/100 pt; F) qualora occorra, del D.M. 20 aprile 2020 n. 201 e del D.M. 9 novembre 2021 n. 326, quali atti presupposti recanti la disciplina regolamentare del concorso de quo; G) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente;

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO della ricorrente a partecipare alla procedura concorsuale di cui è causa;

CONSEQUENTEMENTE, ANCHE AI SENSI DELL'ART. 30 COD. PROC.AMM., PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre l'ammissione della ricorrente alla procedura concorsuale di cui è causa, consentendogli di espletare la successiva prova orale.

Nonché, nel ricorso per motivi aggiunti depositato in data 27.04.2023, **PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA:** H) del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, prot. n. 10457 del 6.03.2023, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito definitiva del concorso ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento ai posti banditi nella Regione Campania, per la classe concorsuale A018 (Filosofia e Scienze Umane), laddove non figura il nominativo della ricorrente; I) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.

Il ricorso si fonda sul diritto della ricorrente all'attribuzione di ulteriori pt. 2 nella graduatoria di merito del concorso ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento alla classe concorsuale A018.

Con il ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente ha eccepito nel merito: III) **VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 400 DEL D.LGS. 16 APRILE 1994 N. 297.**

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DEL D.L. 29 OTTOBRE 2019, N. 126 (CONV. CON L. 20 DICEMBRE 2019 N. 159. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 59 DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73 (CONV. CON L. 23 LUGLIO 2021, N. 106). ECCESSO DI POTERE. MANIFESTO SVIAMENTO. IV) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, CONGRUITÀ E PROPORZIONALITÀ DI CUI AGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI *PAR CONDICIO*, TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE REGOLE DELLA CONCORSUALITÀ E DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL *FAVOR PARTECIPATIONIS*. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. ECCESSO DI POTERE. IRRAGIONEVOLEZZA. MANIFESTA ILLOGICITÀ. ILLEGITTIMITÀ DELLA SOGLIA DI IDONEITÀ IN QUANTO SENSIBILMENTE SUPERIORE ALLA SUFFICIENZA.
Con il ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha eccepito: **I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2 *BIS* E 21 *NONIES* DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI *PAR CONDICIO*, DI UNITARIETÀ DELLA PROCEDURA E DI TUTELA DELLA SELEZIONE MERITOCRATICA CHE INFORMANO LE PROCEDURE CONCORSUALI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI AUTOTUTELA. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA INGIUSTIZIA; II) ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.**

Con il presente avviso è data conoscenza legale del giudizio ai controinteressati, individuati in tutti i candidati inseriti nella graduatoria di merito e nell'elenco graduato del concorso ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento alla classe concorsuale a018 (Filosofia e Scienze Umane), per i posti banditi nella Regione Campania.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Conferma di pagamento



Gentile cliente,

Le inviamo la conferma di pagamento a seguito della Sua disposizione n. 114577894 del 18/07/2023

Tipo di pagamento: Bonifico**Conto di origine****Ordinante:** di MARONE GUIDO**IBAN:** *****8793**Importo pagamento:** 100,00 €
Cento Euro Zero Centesimi**Commissioni:** 0**Data valuta di accredito:** 19/07/2023**Data operazione:** 18/07/2023**CRO:** Non disponibile**Descrizione:** ORDINANZA N 11375 DEL 06-07-2023 DEL
RICORSO RGN 7619-2022 LUISA TAMBARO CONTRO
MINISTERO ED ALTRI

Resta inteso che il buon fine dell'operazione è subordinato all'effettiva ricezione dell'importo da parte della banca ricevente e per le operazioni ordinate in orari di chiusura dei circuiti interbancari alla piena disponibilità delle somme allorché il bonifico verrà addebitato sul conto dell'ordinante e trasmesso a tali circuiti.

Banca Mediolanum S.p.A.
Settore Customers Banking Center
Luca Vitali**Conto del beneficiario****Cognome e Nome:** Miur**Banca:** BANCA D'ITALIA**Filiale:** VERSAMENTI DI TESORE**IBAN:** *****5004**ABI:** -**CAB:** -**Conto:** -

Tutti i Conti

Bonifico Italia e...

Tutti i Beneficiari

Tutti Gli Stati

Luglio 2023

Freedom Piu` Professional aggiornato a martedì 18/07/2023

-

0,00 €

Interessi debitori da pagare dal 01/03/2023

Inter

Cognome e nome:

IBAN:

DATI DEL BENEFICIARIO

Cognome e nome:

Partita iva/codice fiscale:

IBAN:

Banca:

ABI:

CAB:

C/c beneficiario:

DATI DELL'OPERAZIONE

Importo del pagamento:

Costi:

Descrizione:

Data di accettazione:

Data di addebito:

Data di accredito:

Data di regolamento:

Stato:

CRO:

Marone Guido

IT73I0306234210000002118793

Miur

-

IT94M0100003245348013355004

Banca D'Italia

-

-

-

100,00 €

0,00 €

Ordinanza n 11375 del 06-07-2023 del ricorso rgn 7619-2022 luisa 1

18/07/2023

18/07/2023

19/07/2023

19/07/2023

Eseguito

0000028968616111483421003400it

18/07/2023 - Operazione eseguita - Bonifico Sepa a favore di Villa Jessica 61,46 €

Pagamenti

Bonifico Italia e Europa (Sepa)

Internet

Villa Jessica

17/07/2023 - Operazione eseguita - Bonifico Sepa a favore di Parravicini Claudio 160,32 €

Pagamenti

Bonifico Italia e Europa (Sepa)

Internet

Parravicini Claudio

17/07/2023 - Operazione eseguita - Bonifico Sepa a favore di Andreoli Filippo 62,40 €

Pagamenti

Bonifico Italia e Europa (Sepa)

Internet

Andreoli Filippo

17/07/2023 - Operazione eseguita - Bonifico Sepa a favore di Dieffe Ufficio Di Farinacco Flavia 201,30 €

Pagamenti

Bonifico Italia e Europa (Sepa)

Internet

Dieffe Ufficio Di Farinacco Flavia

17/07/2023 - Operazione eseguita - Bonifico Sepa a favore di Virno Oreste 2.137,60 €

Pagamenti

Bonifico Italia e Europa (Sepa)

Internet

Virno Oreste

13 LUG

13/07/2023 - Operazione eseguita - Bonifico Sepa a favore di Amministrazione Condominio Domus Aurea 413,69 €

Pagamenti

Bonifico Italia e Europa (Sepa)

Internet

Amministrazione Condominio Domus Aurea

13/07/2023 - Operazione eseguita - Bonifico Sepa a favore di Amministrazione Condominio Domus Aurea 194,00 €

Pagamenti

Bonifico Italia e Europa (Sepa)

Internet

Amministrazione Condominio Domus Aurea

13/07/2023 - Operazione eseguita - Bonifico Sepa a favore di Andreoli Filippo 62,40 €

Pagamenti

Bonifico Italia e Europa (Sepa)

Internet

Andreoli Filippo

05 LUG

05/07/2023 - Operazione eseguita - Bonifico Sepa a favore di Aitante Aminto 337,78 €

Pagamenti

Bonifico Italia e Europa (Sepa)

Internet

Aitante Aminto

04 LUG

04/07/2023 - Operazione eseguita - Bonifico Sepa a favore di Imperio Fabrizio 72,80 €

Pagamenti

Bonifico Italia e Europa (Sepa)

Internet

Imperio Fabrizio

04/07/2023 - Operazione eseguita - Bonifico Sepa a favore di Zanetti Isabella 85,28 €

Pagamenti

Bonifico Italia e Europa (Sepa)

Internet

Zanetti Isabella

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA - DIREZIONE GENERALE - PALERMO

D.D. 499/2020 e DD 23/2022 - Graduatoria generale di merito integrata ex art. 47, comma 11, della legge n. 79 del 29 giugno 2022 di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36

CLASSE DI CONCORSO: A018 – FILOSOFIA E SCIENZE UMANE - Regione **CAMPANIA**

ALLEGATA AL D.D. prot. 10457 del 06.03.2023

Regione responsabile	Regione destinataria	Procedura concorsuale	Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Data di nascita	Punteggio prova scritta	Punteggio prova orale	Punteggio titoli	Punteggio totale	Titoli di preferenza	Titoli di riserva	Incluso con riserva
SICILIA	CAMPANIA	A018	1	DE GRUTTOLA	MARIA ANTONIETTA	25/06/1984	84,00	88,00	25,00	197,00			NO
SICILIA	CAMPANIA	A018	2	Sprandi	Annunziata	15/10/1981	80,00	92,00	22,50	194,50	*	**	NO
SICILIA	CAMPANIA	A018	3	Stabile	Annamaria	06/12/1994	84,00	90,00	18,75	192,75			NO
SICILIA	CAMPANIA	A018	4	Cinquegrana	Alessandra	18/09/1987	92,00	85,00	13,75	190,75			NO
SICILIA	CAMPANIA	A018	5	De Rosa	Giovanni	19/04/1988	78,00	99,00	12,75	189,75			NO
SICILIA	CAMPANIA	A018	6	Squitieri	Mariacristina	21/05/1983	82,00	92,00	15,75	189,75			NO
SICILIA	CAMPANIA	A018	7	VELOTTI	RAFFAELLA	25/09/1982	70,00	98,00	16,25	184,25	*		NO
SICILIA	CAMPANIA	A018	8	Palma	Anna	20/06/1995	76,00	88,00	20,00	184,00			NO
SICILIA	CAMPANIA	A018	9	cinquegrana	tiziana	24/01/1984	80,00	85,00	18,75	183,75			NO
SICILIA	CAMPANIA	A018	10	Aruta	Antonella	25/02/1987	72,00	98,00	12,50	182,50	*		NO
SICILIA	CAMPANIA	A018	11	Buono	Chiara	16/04/1971	76,00	82,00	23,50	181,50	*		NO
SICILIA	CAMPANIA	A018	12	Romano	Marco	10/07/1974	84,00	81,00	16,00	181,00	*		NO
SICILIA	CAMPANIA	A018	13	FASANO	NADIA	29/07/1988	72,00	96,00	12,50	180,50			NO
SICILIA	CAMPANIA	A018	14	Moreno	Valeria	09/04/1986	74,00	85,00	21,25	180,25			NO
SICILIA	CAMPANIA	A018	15	Giacobbe	Daniela	07/02/1975	72,00	81,00	26,50	179,50			NO
SICILIA	CAMPANIA	A018	16	Sarnataro	Giovanna Chiara	13/01/1986	70,00	86,00	18,75	174,75	*		NO
SICILIA	CAMPANIA	A018	17	Cimino	Serena	19/04/1989	76,00	80,00	18,75	174,75			NO
SICILIA	CAMPANIA	A018	18	Casolare	Nicola Dario	04/03/1986	76,00	86,00	12,50	174,50			NO
SICILIA	CAMPANIA	A018	19	Nocerino	Anna	01/10/1982	72,00	75,00	26,50	173,50	*		NO
SICILIA	CAMPANIA	A018	20	Silvestro	Teresa	29/04/1980	74,00	82,00	16,25	172,25			NO
SICILIA	CAMPANIA	A018	21	Sobrio	Antonio	13/01/1977	70,00	90,00	11,50	171,50			NO
SICILIA	CAMPANIA	A018	22	Casillo	Sabrina	14/05/1984	70,00	83,00	17,50	170,50	*		NO
SICILIA	CAMPANIA	A018	23	MARINO	SARA	19/03/1993	70,00	87,00	12,50	169,50			NO
SICILIA	CAMPANIA	A018	24	Pellegrino	Antonella	30/11/1971	72,00	83,00	13,75	168,75	*		NO
SICILIA	CAMPANIA	A018	25	Cinque	Feliciana	04/01/1994	82,00	74,00	12,50	168,50			NO
SICILIA	CAMPANIA	A018	26	Acanfora	Alessia	10/08/1992	72,00	84,00	12,50	168,50			NO
SICILIA	CAMPANIA	A018	27	Vitiello	Maria	10/04/1975	70,00	78,00	20,00	168,00			NO
SICILIA	CAMPANIA	A018	28	Bellevicine	Mara	11/09/1983	74,00	70,00	21,25	165,25	*		NO
SICILIA	CAMPANIA	A018	29	Pisaturo	Laura	16/07/1992	74,00	75,00	15,00	164,00			NO
SICILIA	CAMPANIA	A018	30	De Lisa	Monica	27/03/1991	82,00	70,00	11,25	163,25			NO
SICILIA	CAMPANIA	A018	31	Napolano	Maria	28/08/1973	72,00	78,00	12,00	162,00			NO
SICILIA	CAMPANIA	A018	32	Castagna	Matilde	29/05/1991	70,00	78,00	13,75	161,75			NO
SICILIA	CAMPANIA	A018	33	Carbone	Ilaria	10/07/1971	70,00	73,00	15,25	158,25			NO
SICILIA	CAMPANIA	A018	34	Murolo	Maria Valentina	07/01/1987	70,00	75,00	12,50	157,50			NO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA - DIREZIONE GENERALE - PALERMO

D.D. 499/2020 e DD 23/2022 - Graduatoria generale di merito integrata ex art. 47, comma 11, della legge n. 79 del 29 giugno 2022 di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36

CLASSE DI CONCORSO: A018 – FILOSOFIA E SCIENZE UMANE - Regione **CAMPANIA**

ALLEGATA AL D.D. prot. 10457 del 06.03.2023

Regione responsabile	Regione destinataria	Procedura concorsuale	Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Data di nascita	Punteggio prova scritta	Punteggio prova orale	Punteggio titoli	Punteggio totale	Titoli di preferenza	Titoli di riserva	Incluso con riserva
SICILIA	CAMPANIA	A018	35	Catapano	Mariantonia	15/09/1983	70,00	72,00	13,75	155,75	*		NO
SICILIA	CAMPANIA	A018	36	guarino	giovanna	01/07/1991	72,00	71,00	12,50	155,50	*	**	NO
SICILIA	CAMPANIA	A018	37	GUIDA	ROSA	15/03/1989	70,00	75,00	9,50	154,50			NO
SICILIA	CAMPANIA	A018	38	Castaldo	Anna	30/10/1987	70,00	72,00	9,50	151,50	*		NO

* sono presenti titoli di preferenza

** sono presenti titoli di riserva

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Pierro

Avviso

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza collegiale n. 11375/2023 del 6 luglio 2023, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. IIIbis, nel giudizio RGN 7619/2022.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R.".

Spett.le Ufficio,
si allega la documentazione da pubblicare sul sito web dell'Usr come disposto dal TAR Lazio nell'ordinanza allegata, per la quale si richiede sin da ora attestazione all'esito della relativa pubblicazione.

Distinti saluti,
avv. Guido Marone

--

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA
– SEZ. III BIS

R.G.N. 7619/2022

MOTIVI AGGIUNTI nell'interesse della prof.ssa **Tambaro Luisa** [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] rappresentata e difesa – giusta mandato in calce al presente atto – dall'avv. Guido Marone (cod. fisc. MRN GDU 78L18 F839D), presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via L. Giordano, 15. Ai sensi dell'art. 136 cod. proc. amm. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Segreteria: fax 081.372.13.20 – pec guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it

CONTRO il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t.
NONCHÉ CONTRO l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale p.t. l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del Direttore Generale p.t.

NONCHÉ NEI CONFRONTI DI Castaldo Anna, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] collocata alla posizione n. 38 della graduatoria definitiva del concorso ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento alla classe concorsuale A018 (Filosofia e Scienze Umane), per i posti banditi nella Regione Campania,

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA: H) del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, prot. n. 10457 del 6.03.2023,

1

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

con il quale veniva approvata la graduatoria di merito definitiva del concorso ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento ai posti banditi nella Regione Campania, per la classe concorsuale A018 (Filosofia e Scienze Umane), laddove non figura il nominativo della ricorrente; **I)** di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente,

NEL RICORSO, ISCRITTO AL R.G.N. 7619/2022, PROPOSTO PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA: **A)** del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale la ricorrente è stata esclusa dal concorso ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento ai posti banditi nella Regione Campania per la classe concorsuale A018 (Filosofia e Scienze Umane), siccome risultata non idonea alla prova scritta; **B)** del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, avente eventualmente anche forma digitale, recante la correzione dell'elaborato della ricorrente consegnato al termine della prova scritta tenutasi in data 11 maggio 2022, con conseguente attribuzione del punteggio pari a 68/100 pt.; **C)** del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato approvato l'elenco dei candidati ammessi alle successive prove concorsuali (pratica ed orale); **D)** del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati i quesiti costituenti la prova scritta, elaborati dalla Commissione Nazionale di cui all'art. 7 del D.M. 9 novembre 2021 n. 326, con riferimento alla classe concorsuale di cui è causa; **E)** del d.D.G. 5 gennaio 2022 prot. n. 23 (pubblicato sulal GURI – 4°

Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 5 del 18 gennaio 2022), recante modifica ed integrazione della *lex specialis*, nella parte in cui prevede come soglia idoneativa di superamento della prova scritta il punteggio minimo pari a 70/100 pt; F) qualora occorra, del D.M. 20 aprile 2020 n. 201 e del D.M. 9 novembre 2021 n. 326, quali atti presupposti recanti la disciplina regolamentare del concorso *de quo*; G) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente;

PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO della ricorrente a partecipare alla procedura concorsuale di cui è causa;

CONSEGUENTEMENTE, ANCHE AI SENSI DELL’ART. 30 COD. PROC.AMM., PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre l’ammissione della ricorrente alla procedura concorsuale di cui è causa, consentendogli di espletare la successiva prova orale.

FATTO

Con ricorso introduttivo del presente giudizio, la ricorrente impugnava il provvedimento con il quale la ricorrente è stata esclusa dal concorso ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento ai posti banditi nella Regione Campania per la classe concorsuale A018 (Filosofia e Scienze Umane), siccome risultata non idonea alla prova scritta, nonché il provvedimento recante la correzione dell’elaborato della ricorrente consegnato al termine della prova scritta

tenutasi in data 11 maggio 2022, con conseguente attribuzione del punteggio pari a 68/100 pt.

Sulla scorta di plurime ed articolate doglianze, quindi, la ricorrente censurava il grave sviamento nell'espletamento della prova che si era determinato unicamente a causa di un quesito (n. 12), per il quale il Ministero resistente aveva definito come corretta una risposta che, invece, non era univocamente quella giusta, risultando di contro legittima anche l'opzione indicata dalla dott.ssa Tambaro.

Con ogni evidenza, nella vicenda di cui è causa, il riconoscimento di tale punteggio, corrispondente alla risposta esatta del quesito individuato come erroneo o sviante, comporterebbe il raggiungimento della soglia di idoneità e quindi il superamento della prova scritta, con conseguente accesso al prosieguo delle operazioni concorsuali.

Costituitasi l'Amministrazione resistente, veniva discussa l'istanza cautelare all'udienza del 02.08.2022, all'esito della quale il T.A.R. Lazio, con ordinanza cautelare n. 5115/2022 del 03.08.2022 affermava che *“Ritenuto necessario, al fine del decidere, che l'amministrazione fornisca dei chiarimenti in merito ai quiz contestati dalla parte ricorrente. Ritenuto di dover concedere all'amministrazione un termine pari a sessanta giorni per adempiere all'incombente istruttorio de quo, precisando che l'omessa esecuzione di quanto disposto sarà valutata ai sensi dell'art. 64 c.p.a”*, rinviando il giudizio alla camera di consiglio del 21 febbraio 2023.

All'esito dell'udienza del 21.02.2023, il T.A.R. Lazio, con ordinanza cautelare n. 3187/2023 del 24.02.2023 affermava che *“Ritenuto assolutamente necessario disporre che l'amministrazione fornisca i chiarimenti di cui alla precedente ordinanza istruttoria, entro il termine di 30 giorni, con l'avvertimento che l'ulteriore inerzia sarà valutata ai sensi dell'art art 64 comma 4 c.p.a.”*, rinviando il giudizio alla camera di consiglio del 18 aprile 2023.

Ebbene, il Ministero depositava la relazione istruttoria che, tuttavia, non chiariva, sotto il profilo scientifico, le ambiguità e gli errori contenuti nel quesito contestato.

All'esito dell'udienza del 18.04.2023, il T.A.R. Lazio, infatti, con ordinanza cautelare n. 2097/2023 del 19.04.2023, accoglieva l'istanza cautelare affermando che *“Ritenuto che **il ricorso presenti prima facie apprezzabili profili di fondatezza avuto riguardo al quesito oggetto di contestazione.** Ritenuto che la relazione depositata dall'Amministrazione non smentisce che l'applicazione Mentimeter possa effettivamente consentire all'utente di effettuare presentazioni online in modalità sincrona, come sostenuto dalla parte ricorrente, limitandosi a evidenziare che tale funzionalità sia a pagamento, e non gratuita, come invece accade per l'applicazione Power Point online. Ritenuto che **la risposta fornita dalla parte ricorrente possa dunque essere considerata corretta al pari quella ritenuta giusta dalla p.a.**, pur ad una delibazione sommaria tipica dell'odierna fase processuale, tenuto conto che il quesito chiedeva di individuare quali tra le applicazioni proposte consentisse di effettuare presentazioni in modalità sincrona e non di indicare*

quella che permettesse di utilizzare tale funzione a titolo gratuito”, fissando l’udienza pubblica per il giorno 4 luglio 2023.

Orbene, con decreto direttoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, prot. n. 10457 del 6.03.2023 (**doc. 1**), veniva approvata la graduatoria di merito definitiva del concorso ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento ai posti banditi nella Regione Campania, per la classe concorsuale A018 (Filosofia e Scienze Umane), ove non figura il nominativo della ricorrente.

* * * * *

Avverso i provvedimenti impugnati, la ricorrente, rappresentata e difesa come in epigrafe, ricorre innanzi a codesto ecc.mo Tribunale chiedendone l’annullamento e/o la riforma, siccome illegittimi per i seguenti

MOTIVI

1) Illegittimità derivata.

I provvedimenti impugnati sono inficiati da vizi di illegittimità derivata in quanto danno attuazione al prosieguo delle operazioni concorsuali oggetto di gravame con il ricorso introduttivo del presente giudizio.

Ad ogni effetto processuale e sostanziale, quindi, si impugna il decreto direttoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, n. 10457 del 6.03.2023 con il quale veniva approvata la graduatoria di merito definitiva del concorso ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento ai posti banditi nella Regione Campania, per la classe concorsuale A018 (Filosofia e Scienze Umane), ove non figura il nominativo della ricorrente.

6

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Sandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Per completezza difensiva, infine, si rinvia alle doglianze ed alle censure articolate nel ricorso introduttivo che integralmente si riporta di seguito:

“MOTIVI

IN RITO

I) SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165

La presente controversia è senz'altro attratta alla giurisdizione di codesto ecc.mo Tribunale avendo ad oggetto la disciplina generale di una procedura concorsuale finalizzata all'immissione in ruolo del personale docente, in particolare con riferimento agli elementi essenziali della selezione, sicché afferisce alla fase del reclutamento che è connotata dalla spendita di poteri autoritativi da parte del Ministero resistente.

Secondo un granito insegnamento della Suprema Corte, infatti, «L'art. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001 si interpreta, alla stregua dei principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale in relazione all'art. 97 Cost., nel senso che per “procedure concorsuali di assunzione”, ascritte al diritto pubblico con la conseguente attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo, si intendono quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro. Il termine “assunzione” deve essere estensivamente inteso, rimanendovi comprese anche le procedure di cui sono destinatari soggetti già dipendenti di pubbliche amministrazioni quante volte siano dirette a realizzare un effetto di novazione del precedente rapporto di lavoro con l'attribuzione di un inquadramento superiore e qualitativamente diverso dal precedente» (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 17

7

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

dicembre 2018, n. 32624. In termini, cfr. Cons. Stato, Sez. III, 5 febbraio 2021, n. 1066)

II) SULLA COMPETENZA DI CODESTO ECC.MO TRIBUNALE ADITO AI SENSI DELL'ART. 13 COD. PROC. AMM.

Sempre in via preliminare, va rilevata la sussistenza della potestas iudicandi in capo a codesto ecc.mo Tribunale adito in quanto la lesione deriva evidentemente dai provvedimenti presupposti che hanno natura di atti generali e validi sull'intero territorio nazionale (cfr. ex multis Cons. Stato, Ad. Plen., 12 dicembre 2012 n. 38).

In tal senso, quindi, pur scaturendo l'interesse a ricorrere dall'esclusione da una procedura articolata a livello regionale, ciò non di meno non può non essere evidenziato come, in ordine ai profili contestati, gli esiti della selezione concorsuale non presentino affatto un autonomo contenuto discrezionale, ma siano invece espressione della mera attuazione delle disposizioni dettate dalla lex specialis e dai provvedimenti ministeriali di approvazione dei quesiti sottoposti ai candidati in occasione della prova scritta, invero unici per ogni classe concorsuale.

Non vi è chi non veda, infatti, come l'accoglimento della pretesa azionata richieda inevitabilmente la caducazione di clausole del bando concorsuale, ovviamente non disapplicabili non trattandosi di atto normativo, nonché dei provvedimenti presupposti che determinavano i contenuti del test, che hanno evidentemente condizionato l'attività dei singoli Uffici Scolastici Regionali, eliminando ogni margine di libera determinazione nella definizione delle

modalità di svolgimento della prova e, quindi, nell'individuazione dei candidati idonei.

Ne deriva che, anche per ovvie ragioni di uniformità dei giudizi e di parità di trattamento dei candidati, la valutazione di legittimità dei provvedimenti impugnati va rimessa a codesto ecc.mo Tribunale adito, dal momento che la pronuncia costitutiva è finalizzata a rimuovere gli effetti di atti che trovano applicazione oltre ciascun ambito regionale.

NEL MERITO

III) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 400 DEL D.LGS. 16 APRILE 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DEL D.L. 29 OTTOBRE 2019, N. 126 (CONV. CON L. 20 DICEMBRE 2019 N. 159. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 59 DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73 (CONV. CON L. 23 LUGLIO 2021, N. 106). ECCESSO DI POTERE. MANIFESTO SVIAMENTO.

Come dedotto in fatto, gli esiti della prova scritta sono stati fortemente condizionati dalla predisposizione di quesiti patentemente illegittimi, siccome formulati in modo ambiguo ovvero abbinati a risposte errate, sicché l'attività selettiva è risultata di fatto sviata rispetto al fine pubblico di individuare i candidati in possesso di adeguate competenze e capacità professionali.

In particolare, occorre focalizzare l'attenzione sull'item che atteneva proprio alla verifica circa la conoscenza delle materie di insegnamento relative alla classe concorsuale A018 (Filosofia e Scienze Umane).

*Con il **quesito n. 12**, infatti, veniva chiesto ai candidati di rispondere alla seguente domanda:*

“Quale dei seguenti strumenti può consentire agli studenti di costruire collaborativamente, in modalità sincrona, una presentazione online?”

a Socrative

b Kahoot

c Power Point Online

d Mentimeter”

Come si evince dall'elaborato corretto, il Ministero resistente indicava come corretta l'opzione c) – segnalata con un asterisco () – in luogo dell'opzione d) flagata dalla ricorrente (X).*

Al riguardo, l'erroneità del quesito, invero mal formulato e sostanzialmente sviante, risulta oggettivamente dimostrata se solo si tiene conto della natura della domanda in parola che, in sintesi, era finalizzata a verificare quale strumento informatico potesse consentire agli studenti di costituire una presentazione online.

*Il quesito è del tutto **fuorviante ed ambiguo in quanto si presta a diverse soluzioni, non essendovi un'unica risposta esatta.***

*Il Ministero indica quale risposta esatta Power Point Online ma non è l'unica risposta corretta. **Anche la risposta “Mentimeter”, indicata dalla ricorrente, è corretta,***

10

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

*Mentimeter è un'applicazione web che **permette di creare presentazioni interattive** in modo semplice, veloce e gratuito, con funzionalità uniche nel suo genere, tra cui la possibilità di creare quiz, sondaggi e word cloud in tempo reale, come risulta sia dall'Help center del sito di Mentimeter (doc. 15), che da altri siti tematici che illustrano le modalità del programma (doc. 16).*

*Con Mentimeter le **presentazioni diventano non solo interattive, ma anche partecipative**. L'applicazione, infatti, rilascia i risultati in tempo reale, con scarti di pochi secondi, con la conseguenza che **le persone che partecipano alla lezione sono coinvolte e ne diventano parte integrante**.*

*Nel quesito proposto dal Ministero veniva evidenziata proprio la possibilità per gli studenti di **“costruire collaborativamente, in modalità sincrona, una presentazione online”**.*

*Ebbene, la piattaforma Mentimeter soddisfa pienamente proprio questo requisito dal momento che gli studenti possono utilizzare anche i loro dispositivi (pc, tablet, smartphone) per visualizzare le presentazioni ed interagire rispondendo “in diretta” alle domande o ai sondaggi, realizzando, quindi, **“collaborativamente una presentazione online”** (doc. 17).*

*Alla luce di quanto sopra, **la risposta fornita dalla ricorrente (Mentimeter) è corretta**.*

Ad ogni modo, non può non rilevarsi l'oggettiva impossibilità del candidato di individuare univocamente la risposta esatta, da cui l'effetto confondente del quesito.

*Orbene, considerata la genericità della domanda, senza ulteriori specifiche, il quesito, e le relative risposte, sono certamente ambigue presentandosi a diverse interpretazioni, e, inoltre, **la risposta fornita dalla ricorrente era senz'altro corretta.***

Orbene, alla luce di quanto rilevato, appare chiara l'illegittimità dei provvedimenti impugnati a fronte del grave sviamento ingeneratosi a causa di quesiti oggettivamente erronei e ambigui.

Costituisce infatti ius receptum che «Affinché le domande somministrate in una prova concorsuale scritta a risposta multipla possano ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa occorre che le medesime, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. I quesiti devono pertanto essere formulati in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta. In una prova concorsuale scritta a risposta multipla ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta. Qualora la risposta indicata dall'amministrazione come esatta non può essere considerata l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta, l'Amministrazione non può considerare la risposta fornita dalla ricorrente errata ai fini della valutazione delle sue competenze» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. I, 21 giugno 2021 n. 7346. In

termini, cfr. ex multis TAR Campania, Napoli, Sez. II, 7 settembre 2021 n. 5729).

*In tal senso, quindi, **il limite nella discrezionalità tecnica assegnata all'Amministrazione pubblica si rinviene nella certezza ed univocità della soluzione corretta nonché, ovviamente, nella veridicità dei quesiti in termini di aderenza ai contenuti disciplinari e al programma d'esame.***

Al riguardo, è stato affermato che «In tema di pubblici concorsi, se da un lato sussiste una certa discrezionalità nella elaborazione delle domande, dall'altro lato non è invece configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost.. In altre parole, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III quater, 14 ottobre 2019 n. 11811).

La natura oggettivante del giudizio formulato in tale tipologia di prova, infatti, postula necessariamente che non vi sia margine di incertezza nella valutazione della risposta, sicché questa deve essere verificabile senza possibilità di soluzioni opinabili o di differenti soluzioni interpretative.

Ne deriva, quindi, che «In materia di svolgimento delle prove di un concorso pubblico, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente

13

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta» (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 5 gennaio 2021, n. 158. In termini, cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060).

*In ragione della cennata ricostruzione giuridica dei limiti di ragionevolezza e proporzionalità dell'attività tecnico-discrezionale, come tali sindacabili dal Giudice Amministrativo, **ne discende il dovere di garantire la effettiva rispondenza dei quesiti al complessivo patrimonio di conoscenze acquisite di una determinata disciplina, pena evidentemente l'attendibilità della selezione e la lesione di principi di imparzialità e par condicio.***

Secondo un granitico orientamento giurisprudenziale, infatti, «La necessità che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito a risposta multipla, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituisce un preciso obbligo dell'Amministrazione, con la conseguenza che, ove per errore sia stata prevista come valida una diversa risposta, scientificamente non corretta, incombe sull'Amministrazione il potere/dovere di agire in autotutela correggendo la risposta in discorso e riformulando la graduatoria sulla base del punteggio conseguentemente attribuibile» (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. II, 21 ottobre 2020 n. 4649. In termini, cfr. ex multis T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III quater, 27 agosto 2019, n. 10628).

Nella vicenda di cui è causa, invero, tale onere si presentava con un maggior grado di rilevanza tenuto conto che,** secondo quanto espressamente disposto dall'art. 59, co. 10, lett. a) del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 cit. **il Ministero resistente non ha pubblicato previamente la banca dati dei quesiti

da cui estrarre gli items costituenti la prova d'esame. sicché i candidati hanno dovuto affrontare una gravosa preparazione generale sui contenuti della disciplina mediante lo studio dei principali testi e manuali di settore, avendo come unico criterio orientamento il quadro di riferimento, peraltro pubblicato solo 10 giorni prima della prova ex art. 7 del D.M. 9 novembre 2021 n. 326.

IV) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, CONGRUITÀ E PROPORZIONALITÀ DI CUI AGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI PAR CONDICIO, TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE REGOLE DELLA CONCORSUALITÀ E DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. ECCESSO DI POTERE. IRRAGIONEVOLEZZA. MANIFESTA ILLOGICITÀ. ILLEGITTIMITÀ DELLA SOGLIA DI IDONEITÀ IN QUANTO SENSIBILMENTE SUPERIORE ALLA SUFFICIENZA.

Il motivo di ricorso che precede ha senz'altro carattere assorbente.

Ad ogni modo ed in via gradata, va eccepita l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, dal momento che comportano l'esclusione della ricorrente che, all'esito della prova, ha comunque conseguito un giudizio positivo, avendo ottenuto un punteggio almeno pari – se non superiore – alla sufficienza aritmetica espressa in centesimi (68/100).

Il contestato esito, invero, scaturisce dall'illegittima e irragionevole determinazione della soglia di ammissione, stabilita dall'art. 3, co. 5 della

15

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

lex specialis, a mente del quale «La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti».

Invero, la previsione di un punteggio minimo così elevato per il conseguimento dell'idoneità concorsuale si rivela assolutamente sproporzionata rispetto alle esigenze di interesse pubblico a fronte di una procedura che, comunque, viene strutturata in distinte prove selettive (scritta, pratica ed orale) cui si sottopongono i candidati in possesso dei requisiti di ammissione (diploma ITP, abilitazione all'insegnamento ovvero 24 CFU in materie nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche), a dispetto di quanto avvenuto nel corso dell'ultimo lustro, nel quale le procedure di reclutamento hanno avuto una mera caratterizzazione idoneativa e sono state riservate a determinate categorie di docenti.

Con ogni evidenza, la contestata soglia di superamento della prova appare irragionevole nella sua funzione di parametro di individuazione dei candidati più meritevoli ai fini dell'immissione in ruolo, dal momento che impedisce a coloro che hanno conseguito un giudizio di sufficienza aritmetica espressa in centesimi (60/100), di poter essere inseriti in graduatoria.

*Come assunto agli onori della cronaca, la determinazione di tale soglia, unita alla manifesta erroneità dei quesiti somministrati in molte classi concorsuali ovvero alla loro formulazione in modo meramente nozionistico, ha comportato una drastica riduzione della platea dei candidati ammessi alle successive prove, sino a determinare addirittura l'esclusione di oltre il 90% dei candidati complessivi (**doc. 18**).*

Ne deriva che, a causa dei suddetti esiti paradossali, la graduatoria finale sarà sicuramente insufficiente a soddisfare le prossime esigenze organizzative del Ministero resistente.

Si è così venuta a produrre una ingiustificata lesione del favor participationis che, di fatto, vanifica del tutto lo stesso confronto concorrenziale fra i candidati rimasti in concorso, a fronte della sostanziale corrispondenza numerica con i posti vacanti e disponibili.

QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

La dott.ssa Luisa Tambaro ha senz'altro diritto a partecipare al prosieguo della selezione concorsuale, tenuto conto della manifesta illegittimità che inficia il primo segmento procedimentale, costituito dallo svolgimento delle prove scritte.

Ad ogni modo, previa delibazione sull'istanza cautelare proposta (cfr. Corte cost., Ord. 27 gennaio 2006, n. 25), si ritiene opportuno sollevare sin d'ora la questione di incostituzionalità dell'art. 59, co. 10, lett. a) del 25 maggio 2021, n. 73 (conv. con L. 23 luglio 2021, n. 106), stante la manifesta violazione dei principi di ragionevolezza e trasparenza (art. 3 Cost.), imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.), di tutela del lavoro (art. 4 Cost.), di uguaglianza di accesso alle cariche pubbliche (art. 51 Cost.) nonché di conformità ai principi e delle norme dell'ordinamento europeo (art. 117 Cost.), e ciò nella denegata ipotesi in cui codesto ecc.mo Tribunale ritenga la formulazione letterale della disposizione assolutamente preclusiva al riconoscimento del diritto azionato, qualora questa non lasci spazio a

diversa interpretazione, riservandosi in prosieguo di giudizio ogni più opportuno approfondimento.

Innanzitutto, occorre rimarcare come la sollevata eccezione di incostituzionalità non impedisca comunque a codesto ecc.mo Tribunale di accordare le misure interinali necessarie a mantenere la res controversa integra e la parte ricorrente immune dal pregiudizio derivante dalla mora iudicii.

Secondo un granitico orientamento giurisprudenziale, infatti, il provvedimento cautelare è finalizzato a conciliare il carattere accentrato del sindacato di costituzionalità con il principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui agli artt. 24 e 113 Cost. nonché 6 e 13 CEDU, tenuto conto dell'efficacia provvisoria della misura concessa che è valida soltanto fino alla camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale (cfr. Cons. Stato, Sez. III, ordinanza 20 novembre 2014, n. 5343; Sez. VI, ordinanza 26 ottobre 2011 n. 4713; Adunanza Plenaria, ordinanza 20 dicembre 1999, n. 2; Corte cost., 16 luglio 2014, n. 200).

Nel merito, va evidenziato che la questione supera certamente il vaglio della necessaria "rilevanza" in quanto i provvedimenti impugnati non fanno altro che dare attuazione alla disciplina normativa censurata, sicché questa è chiaramente applicabile nel presente giudizio.

La questione, poi, è "non manifestamente infondata" dal momento che investe una norma afferente alla categoria delle c.d. leggi provvedimento, ossia di leggi che incidono su un numero determinato e limitato di destinatari

e presentano un contenuto particolare e concreto. La prescrizione in parola, infatti, interviene su procedure concorsuali non solo bandite ma anche in parte avviate, essendo state ormai raccolte da oltre due anni le domande di partecipazione, sicché la profonda riforma del meccanismo selettivo impatta sulla sfera giuridica di un numero limitato di soggette.

Orbene, come noto, tali particolari disposizioni sono legittime siccome la Costituzione non contiene alcuna riserva agli organi amministrativi o esecutivi degli atti a contenuto particolare e concreto, ma tuttavia devono sottostare ad un rigoroso scrutinio di legittimità costituzionale per il pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di tipo particolare e derogatorio (cfr. ex multis Corte cost. 20 novembre 2013, n. 275).

Sussiste infine l'interesse all'accertamento di incostituzionalità in capo alla ricorrente: qualora cassata dall'ordinamento la disposizione censurata, verrebbe a determinarsi la modifica dei requisiti di idoneità per l'ammissione alle successive prove (pratica ed orale).

Al riguardo, occorre precisare che la norma contestata, pur derogatoria rispetto al regime giuridico generale e settoriale delle procedure di reclutamento, non è di certo attributiva del generale potere del Ministero resistente di indire le procedure concorsuali, che invero scaturisce da apposita previsione costituzionale (art. 97 Cost.), ma si limita a regolamentare le modalità di configurazione di tale potere e, in particolare, l'individuazione della soglia di idoneità alla prova scritta”.

P Q M

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti.

19

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio, con attribuzione all'avvocato dichiaratosi antistatario, come in procura.

Ai sensi dell'art. 14 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia attiene a materia rientrante nel pubblico impiego ed è di valore indeterminabile, sicché è dovuto il contributo unificato nella misura ridotta pari ad € 325,00.

Napoli – Roma, 27 aprile 2023

(avv. Guido Marone)

Istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami ex art. 41, co. 4 cod. proc. amm..

Il sottoscritto avv. Guido Marone, quale difensore e procuratore della ricorrente,

premessi che

- la presente azione è finalizzata ad ottenere la riammissione della ricorrente alla selezione concorsuale relativa al decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, prot. n. 10457 del 6.03.2023, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito definitiva del concorso ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento ai posti banditi nella Regione Campania, per la classe concorsuale A018 (Filosofia e Scienze Umane), sicché, nel rispetto del

20

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

principio del contraddittorio, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati siccome figuranti in detta graduatoria e passibili di essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda proposta;

- la notifica del ricorso nei modi ordinari è impraticabile o comunque oltremodo gravosa, non essendo possibile individuare il novero effettivo dei controinteressati, nonché reperire residenze e domicili certi nei tempi ristretti previsti dal rito cautelare;

- secondo indirizzo consolidato del Giudice Amministrativo, formatosi anche in giudizi analoghi a quello di cui è causa (cfr. *ex multis* T.A.R. Lazio, Sez. III Bis, decreto cautelare n. 4756/2016 del 12 agosto 2016), l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente (sia nella sede centrale che in quelle territorialmente competenti) di copia integrale del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti, del provvedimento e dell'elenco dei controinteressati;

chiede

all'Ill.mo Presidente del TAR Lazio, Roma, affinché voglia autorizzare ai sensi dell'art. 41, co. 4 cod. proc. amm. lo scrivente avvocato ad effettuare la notifica del presente ricorso per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'Amministrazione resistente.

Napoli-Roma, 27 aprile 2023

(avv. Guido Marone)

21

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Il sottoscritto difensore dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio, ai sensi dell'art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, sono conformi all'originale digitale nativo del presente atto.

Napoli-Roma, 27 aprile 2023

(avv. Guido Marone)

Firmato digitalmente da: MARONE GUIDO
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI
Data: 27/04/2023 09:52:28

22

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

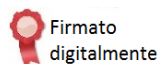
Avviso

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza collegiale n. 11375/2023 del 6 luglio 2023, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. IIIbis, nel giudizio RGN 7619/2022.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R.".

Pubblicato il 06/07/2023

N. 11375/2023 REG.PROV.COLL.
N. 07619/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7619 del 2022, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Luisa Tambaro, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

A) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale la ricorrente è stata esclusa dal concorso ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento ai posti banditi nella

Regione Campania per la classe concorsuale A018 (Filosofia e Scienze Umane), siccome risultata non idonea alla prova scritta;

B) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, avente eventualmente anche forma digitale, recante la correzione dell'elaborato della ricorrente consegnato al termine della prova scritta tenutasi in data 11 maggio 2022, con conseguente attribuzione del punteggio pari a 68/100 pt.;

C) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato approvato l'elenco dei candidati ammessi alle successive prove concorsuali (pratica ed orale);

D) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati i quesiti costituenti la prova scritta, elaborati dalla Commissione Nazionale di cui all'art. 7 del D.M. 9 novembre 2021 n. 326, con riferimento alla classe concorsuale di cui è causa;

E) del d.D.G. 5 gennaio 2022 prot. n. 23 (pubblicato sulal GURI – 4° Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 5 del 18 gennaio 2022), recante modifica ed integrazione della lex specialis, nella parte in cui prevede come soglia idoneativa di superamento della prova scritta il punteggio minimo pari a 70/100 pt;

F) qualora occorra, del D.M. 20 aprile 2020 n. 201 e del D.M. 9 novembre 2021 n. 326, quali atti presupposti recanti la disciplina regolamentare del concorso de quo;

G) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente;

nonché, per l'accertamento del diritto della ricorrente a partecipare alla procedura concorsuale di cui è causa;

e, per la condanna, delle amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre l'ammissione della ricorrente alla procedura concorsuale di cui è causa, consentendogli di espletare la successiva prova orale.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Tambaro Luisa il 27/4/2023:

H) del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, prot. n.

10457 del 6.03.2023, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito definitiva del concorso ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento ai posti banditi nella Regione Campania, per la classe concorsuale A018 (Filosofia e Scienze Umane), laddove non figura il nominativo della ricorrente;

I) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente,

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale Campania e dell'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2023 il dott. Ciro Daniele Piro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l'impugnazione del decreto di approvazione della graduatoria finale con atto di motivi aggiunti depositato il 27 aprile 2023 e l'istanza in esso contenuta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami;

Ritenuto necessario procedere con l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria del concorso di interesse per la parte ricorrente;

Ritenuti sussistenti i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, per potersi procedere con la notificazione del ricorso mediante pubblici proclami, con pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza n. 836/2019;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami nei

sensi e termini di cui in motivazione.

Rinvia per il prosieguo alla udienza pubblica del 17 ottobre 2023.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Emiliano Raganella, Presidente FF

Raffaele Tuccillo, Consigliere

Ciro Daniele Piro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Ciro Daniele Piro

IL PRESIDENTE
Emiliano Raganella

IL SEGRETARIO

Avviso

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza collegiale n. 11375/2023 del 6 luglio 2023, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. IIIbis, nel giudizio RGN 7619/2022.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R.".

Richiesta pubblicazione notifica pubblico proclama

Cognome : *(dell'avvocato) – campo testo obbligatorio*

- ☐ Tribunale Ordinario
- ☐ Tar
- ☐ Consiglio di stato
- ☐ Corte d' Appello
- ☐ Corte di Cassazione

Nome : *(dell'avvocato) – campo testo obbligatorio*

Sezione *campo testo obbligatorio*

Regione *campo testo obbligatorio se selezionato Tar*

Comune *campo testo obbligatorio se selezionato Tribunale Ordinario
oppure Corte D'Appello*

Titolo *campo obbligatorio*

Numero ruolo/anno *campo obbligatorio*

Telefono *(dell'avvocato) – campo testo obbligatorio*

Per la pubblicazione in: HOME: Sezione Pubblici Proclami

Eventuali Istruzioni aggiuntive: *.....non obbligatorio*

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA

RICORSO nell'interesse della prof.ssa **Tambaro Luisa** [REDACTED]

[REDACTED] rappresentata e difesa – giusta mandato in calce al presente atto – dall'avv. Guido Marone (cod. fisc. MRN GDU 78L18 F839D), presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via L. Giordano n. 15. Ai sensi dell'art. 136 cod. proc. amm. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Segreteria: fax 081.372.13.20 – pec guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it

CONTRO il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro p.t.,

NONCHÉ CONTRO l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale p.t. l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del Direttore Generale p.t.

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE: A) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale la ricorrente è stata esclusa dal concorso ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento ai posti banditi nella Regione Campania per la classe concorsuale A018 (Filosofia e Scienze Umane), siccome risultata non idonea alla prova scritta; **B)** del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, avente eventualmente anche forma digitale, recante la correzione dell'elaborato della ricorrente consegnato al termine della prova scritta tenutasi in data 11 maggio 2022, con conseguente attribuzione del punteggio

1

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

pari a 68/100 pt.; **C)** del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato approvato l'elenco dei candidati ammessi alle successive prove concorsuali (pratica ed orale); **D)** del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati i quesiti costituenti la prova scritta, elaborati dalla Commissione Nazionale di cui all'art. 7 del D.M. 9 novembre 2021 n. 326, con riferimento alla classe concorsuale di cui è causa; **E)** del d.D.G. 5 gennaio 2022 prot. n. 23 (pubblicato sulal GURI – 4° Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 5 del 18 gennaio 2022), recante modifica ed integrazione della *lex specialis*, nella parte in cui prevede come soglia idoneativa di superamento della prova scritta il punteggio minimo pari a 70/100 pt; **F)** qualora occorra, del D.M. 20 aprile 2020 n. 201 e del D.M. 9 novembre 2021 n. 326, quali atti presupposti recanti la disciplina regolamentare del concorso *de quo*; **G)** di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente;

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO della ricorrente a partecipare alla procedura concorsuale di cui è causa;

CONSEGUENTEMENTE, ANCHE AI SENSI DELL'ART. 30 COD. PROC.AMM., PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre l'ammissione della ricorrente alla procedura concorsuale di cui è causa, consentendogli di espletare la successiva prova orale.

F A T T O

2

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

La dott.ssa Luisa Tambaro, in quanto munita dei requisiti di ammissione, presentava domanda di partecipazione (**doc. 1**) al concorso ordinario per il reclutamento del personale docente, indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499 (pubblicato sulla GURI, IV serie speciale “Concorsi ed esami”, n. 34 del 28 aprile 2020, **doc. 2**), successivamente rettificato ed integrato, da ultimo con d.D.G. 5 gennaio 2022 prot. n. 23 (pubblicato sulla GURI – 4° Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 5 del 18 gennaio 2022, **doc. 3**), concorrendo per i posti vacanti e disponibili nella Regione Campania con riferimento alla classe concorsuale A018 (Filosofia e Scienze Umane).

Giova precisare che per la richiamata classe concorsuale la regione responsabile della procedura come da aggregazione territoriale è la Regione Sicilia (**doc. 4**).

Ella, quindi, sosteneva la prova scritta nella sessione fissata per il giorno 11 maggio 2022, come da calendario approvato dal Ministero resistente con avviso prot. n. 14768 del 13 aprile 2022 (**doc. 5**), comunicato con avviso prot. 13027 del 13.04.2022 dell’Ufficio Scolastico regionale per la Campania (**doc. 6**).

Tale prova veniva svolta presso l’Istituto “*Rita Levi Montalcini*” Afragola (Na) (**doc. 7**), secondo la modalità informatica indicata dalla *lex specialis*.

Occorre, infatti, sin d’ora precisare che in ragione delle note esigenze emergenziali l’art. 59 del d.l. 25 maggio 2021 n. 73 (conv. con L. 23 luglio 2021 n. 106) aveva apportato profonde modifiche al meccanismo concorsuale mediante l’eliminazione della prova preliminare e la trasformazione della prova scritta in un test a risposta multipla.

In diretta attuazione di tale disposizione, quindi, per quanto rileva in questa sede, l'art. 3 del d.D.G. n. 23/2022 cit. prevedeva che «1. La prova scritta, computer-based, distinta per ciascuna classe di concorso e per ciascuna tipologia di posto, si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio, e consiste nella somministrazione di 50 quesiti, ripartiti nel modo seguente: a. per i posti comuni, quaranta quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa. I quesiti vertono sui programmi previsti dall'allegato A al decreto del Ministro dell'Istruzione 9 novembre 2021, n. 326 (...) 4. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l'ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. 5. La valutazione della prova scritta è effettuata sulla base dei quadri di riferimento redatti dalla commissione nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti».

Pertanto, i contenuti della prova e, in particolare, la determinazione degli items da somministrare ai candidati erano stati elaborati dal Ministero

resistente, sicché erano identici a livello nazionale, potendo così darsi luogo ad una correzione automatizzata.

Al riguardo, infatti, l'art. 7 del D.M. 9 novembre 2021 n. 326 (**doc. 8**), recante la disciplina regolamentare del concorso *de quo* ed approvazione dei programmi d'esame (**doc. 9**), stabiliva che le domande sarebbero state predisposte con l'ausilio di una Commissione Nazionale, all'uopo nominata tra i massimi esperti delle materie disciplinari, che aveva l'incarico di redigere anche i relativi quadri di riferimento per la valutazione della prova (**doc. 10**). In tal senso, mette conto osservare come in considerazione centralizzazione delle operazioni di correzione gli esiti erano destinati di fatto ad essere meramente approvati dalla Commissione esaminatrice regionale.

Accadeva tuttavia che, una volta resa visibile la prova (**doc. 11**), la ricorrente apprendeva di non aver raggiunto la soglia minima di idoneità (70/100 pt.) siccome aveva conseguito un punteggio pari a 68/100 pt.

Inopinatamente, verificate le risposte giudicate erranee **ella si avvedeva del grave sviamento nell'espletamento della prova che si era determinato a causa di un quesito** (n. 12), **per il quale il Ministero resistente aveva definito come corretta una risposta che, invece, non era univocamente quella giusta**, risultando di contro legittima anche l'opzione indicata dalla dott.ssa Tambaro.

In tal senso, a riprova della manifesta infondatezza delle risposte indicate dal Ministero resistente militano oggettive ricostruzioni dogmatiche rese dalla dottrina di settore e recepite dai manuali accademici, sui cui i candidati si erano preparati dal momento che, nella vicenda concorsuale di cui è causa,

non erano state pubblicate le banche dati da cui estrarre i quesiti come usualmente avviene nel caso di prove articolate come test a risposta multipla. In altri e più chiari termini, come si avrà modo di argomentare *funditus* nei motivi di ricorso, **non si verte affatto in un'ipotesi di opinabilità del dato tecnico-scientifico ma piuttosto si tratta di un patente effetto confondente in ragione dei fondamenti teorici e delle nozioni basilari dello specifico ambito disciplinare.**

Del resto, mette conto osservare come **la tornata concorsuale de qua si sia connotata per numerosi e gravi vizi nella determinazione dei contenuti della prova scritta, tanto è vero che in alcuni casi concorsuali** (A-60 Fisica e ADMM – Sostegno nella scuola secondaria di I grado), **il Ministero resistente è già intervenuto in autotutela disponendo l'attribuzione di 2 pt. indistintamente a tutti i candidati,** quindi a prescindere dalla risposta fornita (doc. 12).

D'altronde, sulla erroneità dei quesiti somministrati nella presente procedura concorsuale, **numerosi e clamorosi errori sono stati evidenziati da docenti universitari,** che hanno richiesto l'intervento del Ministro per l'annullamento delle modalità adottate (doc. 13), nonché proprio **per la classe di concorso A018 (Filosofia e Scienze Umane),** un quesito su una tematica relativa al prof. Howard Gardner è stato contestato dallo stesso professore (doc. 14).

Con ogni evidenza, nella vicenda di cui è causa, **il riconoscimento di tale punteggio, corrispondente alle risposte esatte, ai quesiti individuati come erronei e/o svianti, comporterebbe il raggiungimento della soglia di**

idoneità e quindi il superamento della prova scritta, con conseguente accesso al prosieguo delle operazioni concorsuali.

Pertanto, avverso i provvedimenti impugnati, la dott.ssa Luisa Tambaro, rappresentata e difesa come in epigrafe, ricorre innanzi a codesto ecc.mo Tribunale, chiedendone l'annullamento e/o la riforma, previa adozione di ogni più idonea misura cautelare, siccome illegittimi per i seguenti

MOTIVI

IN RITO

I) SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165

La presente controversia è senz'altro attratta alla giurisdizione di codesto ecc.mo Tribunale avendo ad oggetto la disciplina generale di una procedura concorsuale finalizzata all'immissione in ruolo del personale docente, in particolare con riferimento agli elementi essenziali della selezione, sicché afferisce alla fase del reclutamento che è connotata dalla spendita di poteri autoritativi da parte del Ministero resistente.

Secondo un granito insegnamento della Suprema Corte, infatti, *«L'art. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001 si interpreta, alla stregua dei principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale in relazione all'art. 97 Cost., nel senso che per "procedure concorsuali di assunzione", ascritte al diritto pubblico con la conseguente attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo, si intendono quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro. Il termine "assunzione" deve essere estensivamente inteso, rimanendovi comprese anche le procedure di*

7

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

cui sono destinatari soggetti già dipendenti di pubbliche amministrazioni quante volte siano dirette a realizzare un effetto di novazione del precedente rapporto di lavoro con l'attribuzione di un inquadramento superiore e qualitativamente diverso dal precedente» (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 17 dicembre 2018, n. 32624. In termini, cfr. Cons. Stato, Sez. III, 5 febbraio 2021, n. 1066)

II) SULLA COMPETENZA DI CODESTO ECC.MO TRIBUNALE ADITO AI SENSI DELL'ART. 13 COD. PROC. AMM.

Sempre in via preliminare, va rilevata la sussistenza della *potestas iudicandi* in capo a codesto ecc.mo Tribunale adito in quanto la lesione deriva evidentemente dai provvedimenti presupposti che hanno natura di atti generali e validi sull'intero territorio nazionale (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Ad. Plen., 12 dicembre 2012 n. 38).

In tal senso, quindi, pur scaturendo l'interesse a ricorrere dall'esclusione da una procedura articolata a livello regionale, ciò non di meno non può non essere evidenziato come, in ordine ai profili contestati, gli esiti della selezione concorsuale non presentino affatto un autonomo contenuto discrezionale, ma siano invece espressione della mera attuazione delle disposizioni dettate dalla *lex specialis* e dai provvedimenti ministeriali di approvazione dei quesiti sottoposti ai candidati in occasione della prova scritta, invero unici per ogni classe concorsuale.

Non vi è chi non veda, infatti, come l'accoglimento della pretesa azionata richieda inevitabilmente la caducazione di clausole del bando concorsuale, ovviamente non disapplicabili non trattandosi di atto normativo, nonché dei

provvedimenti presupposti che determinavano i contenuti del test, che hanno evidentemente condizionato l'attività dei singoli Uffici Scolastici Regionali, eliminando ogni margine di libera determinazione nella definizione delle modalità di svolgimento della prova e, quindi, nell'individuazione dei candidati idonei.

Ne deriva che, anche per ovvie ragioni di uniformità dei giudizi e di parità di trattamento dei candidati, la valutazione di legittimità dei provvedimenti impugnati va rimessa a codesto ecc.mo Tribunale adito, dal momento che la pronuncia costitutiva è finalizzata a rimuovere gli effetti di atti che trovano applicazione oltre ciascun ambito regionale.

NEL MERITO

III) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 400 DEL D.LGS. 16 APRILE 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DEL D.L. 29 OTTOBRE 2019, N. 126 (CONV. CON L. 20 DICEMBRE 2019 N. 159. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 59 DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73 (CONV. CON L. 23 LUGLIO 2021, N. 106). ECCESSO DI POTERE. MANIFESTO SVIAMENTO.

Come dedotto in fatto, **gli esiti della prova scritta sono stati fortemente condizionati dalla predisposizione di quesiti patentemente illegittimi, siccome formulati in modo ambiguo ovvero abbinati a risposte errate,** sicché l'attività selettiva è risultata di fatto sviata rispetto al fine pubblico di

individuare i candidati in possesso di adeguate competenze e capacità professionali.

In particolare, occorre focalizzare l'attenzione sull'*item* che atteneva proprio alla verifica circa la conoscenza delle materie di insegnamento relative alla classe concorsuale A018 (Filosofia e Scienze Umane).

Con il **quesito n. 12**, infatti, veniva chiesto ai candidati di rispondere alla seguente domanda:

“Quale dei seguenti strumenti può consentire agli studenti di costruire collaborativamente, in modalità sincrona, una presentazione online?”

a Socrative

b Kahoot

c Power Point Online

d Mentimeter”

Come si evince dall'elaborato corretto, il Ministero resistente indicava come corretta l'opzione c) – segnalata con un asterisco (*) – in luogo dell'opzione d) flagata dalla ricorrente (X).

Al riguardo, l'erroneità del quesito, invero mal formulato e sostanzialmente sviante, risulta oggettivamente dimostrata se solo si tiene conto della natura della domanda in parola che, in sintesi, era finalizzata a verificare quale strumento informatico potesse consentire agli studenti di costituire una presentazione online.

Il quesito è del tutto **fuorviante ed ambiguo in quanto si presta a diverse soluzioni, non essendovi un'unica risposta esatta.**

Il Ministero indica quale risposta esatta *Power Point Online* ma non è l'unica risposta corretta. **Anche la risposta “Mentimeter”, indicata dalla ricorrente, è corretta,**

Mentimeter è un'applicazione web che **permette di creare presentazioni interattive** in modo semplice, veloce e gratuito, con funzionalità uniche nel suo genere, tra cui la possibilità di creare quiz, sondaggi e word cloud in tempo reale, come risulta sia dall'*Help center* del sito di Mentimeter (doc. 15), che da altri siti tematici che illustrano le modalità del programma (doc. 16).

Con Mentimeter le **presentazioni diventano non solo interattive, ma anche partecipative**. L'applicazione, infatti, rilascia i risultati in tempo reale, con scarti di pochi secondi, con la conseguenza che **le persone che partecipano alla lezione sono coinvolte e ne diventano parte integrante.**

Nel quesito proposto dal Ministero veniva evidenziata proprio la possibilità per gli studenti di ***“costruire collaborativamente, in modalità sincrona, una presentazione online”***.

Ebbene, la piattaforma Mentimeter soddisfa pienamente proprio questo requisito dal momento che gli studenti possono utilizzare anche i loro dispositivi (pc, tablet, smartphone) per visualizzare le presentazioni ed interagire rispondendo “in diretta” alle domande o ai sondaggi, realizzando, quindi, ***“collaborativamente una presentazione online”*** (doc. 17).

Alla luce di quanto sopra, **la risposta fornita dalla ricorrente (Mentimeter) è corretta.**

Ad ogni modo, non può non rilevarsi l'oggettiva impossibilità del candidato di individuare univocamente la risposta esatta, da cui l'effetto confondente del quesito.

Orbene, considerata la genericità della domanda, senza ulteriori specifiche, il quesito, e le relative risposte, sono certamente ambigue presentandosi a diverse interpretazioni, e, inoltre, **la risposta fornita dalla ricorrente era senz'altro corretta.**

Orbene, alla luce di quanto rilevato, appare chiara l'illegittimità dei provvedimenti impugnati a fronte del grave sviamento ingeneratosi a causa di quesiti oggettivamente erronei e ambigui.

Costituisce infatti *ius receptum* che «Affinché le domande somministrate in una prova concorsuale scritta a risposta multipla possano ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa occorre che le medesime, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. I quesiti devono pertanto essere formulati in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta. In una prova concorsuale scritta a risposta multipla ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta. Qualora la risposta indicata dall'amministrazione come esatta non può essere considerata l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta, l'Amministrazione non può considerare la

12

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

risposta fornita dalla ricorrente errata ai fini della valutazione delle sue competenze» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. I, 21 giugno 2021 n. 7346. In termini, cfr. ex multis TAR Campania, Napoli, Sez. II, 7 settembre 2021 n. 5729).

In tal senso, quindi, **il limite nella discrezionalità tecnica assegnata all'Amministrazione pubblica si rinviene nella certezza ed univocità della soluzione corretta nonché, ovviamente, nella veridicità dei quesiti in termini di aderenza ai contenuti disciplinari e al programma d'esame.**

Al riguardo, è stato affermato che «*In tema di pubblici concorsi, se da un lato sussiste una certa discrezionalità nella elaborazione delle domande, dall'altro lato non è invece configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost.. In altre parole, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III quater, 14 ottobre 2019 n. 11811).*

La natura oggettivante del giudizio formulato in tale tipologia di prova, infatti, postula necessariamente che non vi sia margine di incertezza nella valutazione della risposta, sicché questa deve essere verificabile senza possibilità di soluzioni opinabili o di differenti soluzioni interpretative.

Ne deriva, quindi, che «*In materia di svolgimento delle prove di un concorso pubblico, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta*» (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 5 gennaio 2021, n. 158. In termini, cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060).

In ragione della cennata ricostruzione giuridica dei limiti di ragionevolezza e proporzionalità dell'attività tecnico-discrezionale, come tali sindacabili dal Giudice Amministrativo, **ne discende il dovere di garantire la effettiva rispondenza dei quesiti al complessivo patrimonio di conoscenze acquisite di una determinata disciplina, pena evidentemente l'attendibilità della selezione e la lesione di principi di imparzialità e par condicio.**

Secondo un granitico orientamento giurisprudenziale, infatti, «*La necessità che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito a risposta multipla, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituisce un preciso obbligo dell'Amministrazione, con la conseguenza che, ove per errore sia stata prevista come valida una diversa risposta, scientificamente non corretta, incombe sull'Amministrazione il potere/dovere di agire in autotutela correggendo la risposta in discorso e riformulando la graduatoria sulla base del punteggio conseguentemente attribuibile*» (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. II, 21 ottobre 2020 n. 4649. In termini, cfr. *ex multis* T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III quater, 27 agosto 2019, n. 10628).

14

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Nella vicenda di cui è causa, invero, tale onere si presentava con un maggior grado di rilevanza tenuto conto che, secondo quanto espressamente disposto dall'art. 59, co. 10, lett. a) del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 cit. il Ministero resistente non ha pubblicato previamente la banca dati dei quesiti da cui estrarre gli items costituenti la prova d'esame. sicché i candidati hanno dovuto affrontare una gravosa preparazione generale sui contenuti della disciplina mediante lo studio dei principali testi e manuali di settore, avendo come unico criterio orientamento il quadro di riferimento, peraltro pubblicato solo 10 giorni prima della prova ex art. 7 del D.M. 9 novembre 2021 n. 326.

IV) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, CONGRUITÀ E PROPORZIONALITÀ DI CUI AGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI PAR CONDICIO, TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE REGOLE DELLA CONCORSUALITÀ E DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. ECCESSO DI POTERE. IRRAGIONEVOLEZZA. MANIFESTA ILLOGICITÀ. ILLEGITTIMITÀ DELLA SOGLIA DI IDONEITÀ IN QUANTO SENSIBILMENTE SUPERIORE ALLA SUFFICIENZA.

Il motivo di ricorso che precede ha senz'altro carattere assorbente.

Ad ogni modo ed in via gradata, va eccepita l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, dal momento che comportano l'esclusione della ricorrente che,

15

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

all'esito della prova, ha comunque conseguito un giudizio positivo, avendo ottenuto un punteggio almeno pari – se non superiore – alla sufficienza aritmetica espressa in centesimi (68/100).

Il contestato esito, invero, scaturisce dall'illegittima e irragionevole determinazione della soglia di ammissione, stabilita dall'art. 3, co. 5 della *lex specialis*, a mente del quale «*La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti*».

Invero, la previsione di un punteggio minimo così elevato per il conseguimento dell'idoneità concorsuale si rivela assolutamente sproporzionata rispetto alle esigenze di interesse pubblico a fronte di una procedura che, comunque, viene strutturata in distinte prove selettive (scritta, pratica ed orale) cui si sottopongono i candidati in possesso dei requisiti di ammissione (diploma ITP, abilitazione all'insegnamento ovvero 24 CFU in materie nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche), a dispetto di quanto avvenuto nel corso dell'ultimo lustro, nel quale le procedure di reclutamento hanno avuto una mera caratterizzazione idoneativa e sono state riservate a determinate categorie di docenti.

Con ogni evidenza, la contestata soglia di superamento della prova appare irragionevole nella sua funzione di parametro di individuazione dei candidati più meritevoli ai fini dell'immissione in ruolo, dal momento che impedisce a coloro che hanno conseguito un giudizio di sufficienza aritmetica espressa in centesimi (60/100), di poter essere inseriti in graduatoria.

Come assunto agli onori della cronaca, la determinazione di tale soglia, unita alla manifesta erroneità dei quesiti somministrati in molte classi concorsuali ovvero alla loro formulazione in modo meramente nozionistico, ha comportato una drastica riduzione della platea dei candidati ammessi alle successive prove, sino a determinare addirittura l'esclusione di oltre il 90% dei candidati complessivi (**doc. 18**).

Ne deriva che, a causa dei suddetti esiti paradossali, la graduatoria finale sarà sicuramente insufficiente a soddisfare le prossime esigenze organizzative del Ministero resistente.

Si è così venuta a produrre una ingiustificata lesione del *favor participationis* che, di fatto, vanifica del tutto lo stesso confronto concorrenziale fra i candidati rimasti in concorso, a fronte della sostanziale corrispondenza numerica con i posti vacanti e disponibili.

QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

La dott.ssa Luisa Tambaro ha senz'altro diritto a partecipare al prosieguo della selezione concorsuale, tenuto conto della manifesta illegittimità che inficia il primo segmento procedimentale, costituito dallo svolgimento delle prove scritte.

Ad ogni modo, previa delibazione sull'istanza cautelare proposta (cfr. Corte cost., Ord. 27 gennaio 2006, n. 25), si ritiene opportuno sollevare sin d'ora la questione di incostituzionalità dell'art. 59, co. 10, lett. a) del 25 maggio 2021, n. 73 (conv. con L. 23 luglio 2021, n. 106), stante la manifesta violazione dei principi di ragionevolezza e trasparenza (art. 3 Cost.), imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.), di tutela del lavoro (art. 4 Cost.), di uguaglianza di

17

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

accesso alle cariche pubbliche (art. 51 Cost.) nonché di conformità ai principi e delle norme dell'ordinamento europeo (art. 117 Cost.), e ciò nella denegata ipotesi in cui codesto ecc.mo Tribunale ritenga la formulazione letterale della disposizione assolutamente preclusiva al riconoscimento del diritto azionato, qualora questa non lasci spazio a diversa interpretazione, riservandosi in prosieguo di giudizio ogni più opportuno approfondimento.

Innanzitutto, occorre rimarcare come la sollevata eccezione di incostituzionalità non impedisca comunque a codesto ecc.mo Tribunale di accordare le misure interinali necessarie a mantenere la *res controversa* integra e la parte ricorrente immune dal pregiudizio derivante dalla *mora iudicii*.

Secondo un granitico orientamento giurisprudenziale, infatti, il provvedimento cautelare è finalizzato a conciliare il carattere accentrato del sindacato di costituzionalità con il principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui agli artt. 24 e 113 Cost. nonché 6 e 13 CEDU, tenuto conto dell'efficacia provvisoria della misura concessa che è valida soltanto fino alla camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale (cfr. Cons. Stato, Sez. III, ordinanza 20 novembre 2014, n. 5343; Sez. VI, ordinanza 26 ottobre 2011 n. 4713; Adunanza Plenaria, ordinanza 20 dicembre 1999, n. 2; Corte cost., 16 luglio 2014, n. 200).

Nel merito, va evidenziato che la questione supera certamente il vaglio della necessaria "rilevanza" in quanto i provvedimenti impugnati non fanno altro

che dare attuazione alla disciplina normativa censurata, sicché questa è chiaramente applicabile nel presente giudizio.

La questione, poi, è “non manifestamente infondata” dal momento che investe una norma afferente alla categoria delle c.d. leggi provvedimento, ossia di leggi che incidono su un numero determinato e limitato di destinatari e presentano un contenuto particolare e concreto. La prescrizione in parola, infatti, interviene su procedure concorsuali non solo bandite ma anche in parte avviate, essendo state ormai raccolte da oltre due anni le domande di partecipazione, sicché la profonda riforma del meccanismo selettivo impatta sulla sfera giuridica di un numero limitato di soggette.

Orbene, come noto, tali particolari disposizioni sono legittime siccome la Costituzione non contiene alcuna riserva agli organi amministrativi o esecutivi degli atti a contenuto particolare e concreto, ma tuttavia devono sottostare ad un rigoroso scrutinio di legittimità costituzionale per il pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di tipo particolare e derogatorio (cfr. *ex multis* Corte cost. 20 novembre 2013, n. 275).

Sussiste infine l’interesse all’accertamento di incostituzionalità in capo alla ricorrente: qualora cassata dall’ordinamento la disposizione censurata, verrebbe a determinarsi la modifica dei requisiti di idoneità per l’ammissione alle successive prove (pratica ed orale).

Al riguardo, occorre precisare che la norma contestata, pur derogatoria rispetto al regime giuridico generale e settoriale delle procedure di reclutamento, non è di certo attributiva del generale potere del Ministero resistente di indire le procedure concorsuali, che invero scaturisce da apposita

previsione costituzionale (art. 97 Cost.), ma si limita a regolamentare le modalità di configurazione di tale potere e, in particolare, l'individuazione della soglia di idoneità alla prova scritta.

ISTANZA CAUTELARE

In ordine al *fumus boni juris* si rinvia ai motivi di ricorso che precedono.

Per quanto attiene al *periculum in mora*, va rimarcato che i provvedimenti impugnati sono suscettibili di arrecare gravi ed irreparabili pregiudizi alla ricorrente in ragione dell'effetto escludente che essi producono.

In tal senso, quindi, **il danno è in re ipsa e scaturisce proprio dall'impossibilità di proseguire nella selezione in questione che – va rimarcato – costituisce la prima procedura concorsuale indetta in attuazione della riforma delle modalità di reclutamento del personale docente introdotta dal D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59 ed è stata bandita a distanza di ben 6 anni dall'ultima tornata ordinaria e non riservata!!**

La mancata ammissione a detta procedura, pertanto, determina una oggettiva e grave compromissione delle effettive *chances* di carriera, impedendo di accedere alle funzioni entro un periodo di tempo ragionevole, con un'evidente lesione del diritto al lavoro secondo le proprie scelte, costituzionalmente garantito dall'art. 4 Cost.

Inoltre, vale rimarcare come non possa ritenersi ostativa all'accoglimento della istanza cautelare, la circostanza che i provvedimenti gravati costituiscano, in parte e solo in ordine alla seconda censura, l'attuazione di una norma primaria sospettata di incostituzionalità.

Come rilevato, la proposizione di una questione incidentale di legittimità costituzionale non esime codesto ecc.mo Tribunale dal verificare la possibilità di accordare congrue misure cautelari onde preservare l'integrità della *res controversa*, che può essere ben assicurata mediante l'ammissione con riserva alla presente procedura.

Al riguardo, va precisato che l'azione proposta non comporta necessariamente la caducazione dell'intero concorso, quanto piuttosto è finalizzata ad aprire la procedura alla massima partecipazione in ossequio ai canoni costituzionali di ragionevolezza ed imparzialità (artt. 3 e 97 Cost.).

Nel caso, ove codesto ecc.mo Tribunale ravvisasse la sussistenza dei presupposti per la rimessione, l'eventuale pronuncia di accoglimento della questione di incostituzionalità ben potrebbe configurarsi come sentenza di illegittimità parziale di tipo c.d. testuale, in quanto diretta alla eliminazione della norma non conforme attraverso la riduzione del testo della disposizione, che la Corte costituzionale potrebbe dichiarare costituzionalmente illegittima "limitatamente alle parole" riportate nel testo del dispositivo.

In tal caso, trattandosi di sentenza c.d. manipolativa, la procedura impugnata potrebbe essere fatta salva se, nelle more, venisse comunque assicurata la partecipazione dei soggetti illegittimamente esclusi o, quanto meno, di coloro che avessero impugnato il regolamento ed il bando: nei confronti di questi ultimi, infatti, la sentenza della Corte costituzionale avrebbe senz'altro effetto retroattivo, posto che la pendenza del giudizio evita che il rapporto giuridico possa essere considerato "esaurito", non essendo definitivamente risolto a livello giudiziario.

In quest'ottica, ben si comprende l'importanza della misura cautelare consistente nell'ammissione con riserva, che rappresenta un punto di caduta ottimale del bilanciamento degli interessi contrapposti, in quanto consentirebbe alla Amministrazione resistente di far salva la procedura *de qua* anche nell'ipotesi di accertamento dell'illegittimità costituzionale della norma censurata.

E' imminente la pubblicazione dei calendari della successiva prova orale.

Orbene, è di tutta evidenza che la mancata partecipazione della ricorrente finirebbe per rendere irreversibili le conseguenze pregiudizievoli una volta esaurite le suddette operazioni a fronte della difficoltà organizzativa nel ripetere le prove.

Di contro, l'ammissione con riserva non comporterebbe alcun disagio o problematica di sorta nell'espletamento della procedura *de qua*, già organizzata tenendo conto delle migliaia di domande pervenute e della articolazione regionale del concorso, sicché – nel doveroso bilanciamento degli interessi contrapposti – l'adozione della misura interinale non è suscettibile di produrre una distorsione del meccanismo selettivo, ma anzi assicurerebbe il perseguimento dell'interesse pubblico all'individuazione dei migliori candidati aumentando la platea dei partecipanti.

P Q M

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'annessa domanda cautelare. Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio, con attribuzione all'avvocato dichiaratosi antistatario, come in procura.

22

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che per la presente controversia attiene a materia rientrante nell'ambito del pubblico impiego e, pertanto, è dovuto il contributo unificato nella misura ridotta pari ad € 325,00.

Napoli – Roma, 30 giugno 2022

(avv. Guido Marone)

Firmato digitalmente da: MARONE GUIDO
Organizzazione: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI
Data: 30/06/2022 17:46:05

23

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Avviso

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza collegiale n. 11375/2023 del 6 luglio 2023, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. IIIbis, nel giudizio RGN 7619/2022.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R.".